



TOMASSETTI & PARTNERS

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 10 DEL 15 SETTEMBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DOMANDA ISCRO 2023**

Con La "Legge di Bilancio 2021" è stata prevista l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), pari al 25% su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo con un minimo di 275,38 € mensili e un massimo di 881,23 € mensili. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il 31.10.2023. Nella scheda si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso alla misura.

Pagina 8

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DI'IMPRESA**

Le spese di rappresentanza sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni scontano un regime particolare ai fini della deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. In particolare, la deduzione avviene sulla base di un sistema parametrato all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta con un sistema di scaglioni previsto per le sole imprese, in misura regressiva al totale dei ricavi conseguiti. Vi sono poi previsioni speciali per le start-up ed i piccoli omaggi.

Pagina 15

Con il [Decreto Direttoriale dello scorso 29 agosto](#) è stato **prorogato il termine entro il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione all'elenco del Ministero delle imprese e del Made in Italy**



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

(MIMi) dei soggetti accreditati a fornire alle PMI e alle reti di impresa i servizi di **consulenza specialistica ammissibili al voucher innovation manager**¹.

L'originario **termine** fissato al 5 settembre 2023 è stato **prorogato** dunque **al 5 ottobre 2023**.

Pagina 21

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 15.09.2023 AL 29.09.2023

Pagina 33

¹ i cui termini erano stati definiti dal [decreto direttoriale 13 giugno 2023](#), in considerazione dell'esigenza di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione previste dal decreto 7 maggio 2019.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Regolarizzazione criptovalute possedute al 31.12.2021: modello e codici tributo

Con [provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 07.08.2023 n. 290480](#), è stato approvato il [Modello con le relative istruzioni](#), per la **regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021**, come previsto dall'ultima legge di bilancio.

La richiesta può essere presentata da persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che intendono regolarizzare:

- ◆ **l'omessa compilazione**, anche parziale, **del quadro RW in relazione alle cripto-valute detenute fino al 31 dicembre 2021, versando le sanzioni nella misura ridotta pari allo 0,5%** per ciascun anno del valore delle cripto-valute non dichiarate al termine del periodo e/o alla data di cessione;
- ◆ **l'omessa dichiarazione**, anche parziale, **dei redditi realizzati nel periodo di riferimento derivanti da cripto-attività**, con il **versamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività** detenute al termine del periodo d'imposta e/o alla data di cessione.

L'istanza di regolarizzazione va presentata all'Agencia delle entrate **entro il 30 novembre 2023**, **utilizzando** esclusivamente il presente [modello firmato digitalmente](#), allegando:

- ◆ la **quietanza del versamento** effettuato mediante modello F24,
- ◆ e la **relazione di accompagnamento** con la **relativa documentazione probatoria**, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento ([Allegato 3](#)).

Nel caso in cui **l'istanza non sia firmata digitalmente**, è **necessario allegare** anche le **copie dei documenti di identità** dei firmatari dell'istanza.

L'invio va effettuato **all'indirizzo di posta elettronica certificata** (PEC) alla [Direzione Regionale territorialmente competente](#).

I **codici tributo** istituiti per la regolarizzazione sono i seguenti:

- ◆ **"1718"** denominato "Emerione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale";



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ “1719” denominato “Emerione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Licenziamento dipendente: diritto di accesso ai dati investigativi

Con provvedimento dell’autorità Garante per la Privacy del 6 luglio 2023 è stata statuita **l’illiceità del trattamento dei dati personali** di un **dipendente licenziato** dal datore di lavoro **per una contestazione** disciplinare basata su informazioni raccolte da una agenzia investigativa.

Di tale indagine e dei risultati (che comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni) il dipendente non era stato messo a conoscenza, anzi, era stata negata qualsiasi informazione, anche dopo le sue richieste in seguito all’impugnativa del licenziamento.

Il Garante per la privacy afferma invece che **l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni**, anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento, in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.

Per questa violazione è stata quindi **irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro**.

L’Autorità Garante, in generale ricorda che il **titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l’origine**.

Nota variazione IVA in diminuzione: chi può emetterla

Con Risposta a interpello n 427 dell’11 settembre 2023 le Entrate chiariscono **chi sia il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione IVA in diminuzione** nel caso in cui, **nel rapporto tra assicurato e assicuratore, il credito dell’assicuratore sia irrecuperabile**.

Il caso riguardava una società assicurativa che chiedeva conferma in merito alla possibilità di emettere note di variazione IVA in diminuzione in relazione ad un credito originariamente vantato da un proprio Assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale si era verificato il mancato pagamento, a causa di procedure concorsuali infruttuose.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 26 del decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento **ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste**.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Nell'ipotesi di surroga dell'assicuratore, dal punto di vista fiscale, **l'assicurato** (originario cedente/prestatore) **rimane l'unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione**.

Dunque, qualora il cliente insolvente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, solo il cedente/prestatore (ossia l'assicurato) può procedere all'emissione della nota di variazione al momento dell'apertura della procedura stessa.

Omessa dichiarazione IMU 2021-2022 ravvedimento entro il 28 settembre

Si avvicina il termine entro il quale **i contribuenti che non hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 le dichiarazioni Imu o Imu Enc per gli anni 2021 e 2022 possono sanare l'irregolarità**.

All'IMU è infatti applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, che consente di rimediare, **presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni** dal termine ordinario (articolo 16 Dlgs n. 473/1997) e **versando la sanzione minima prevista** per l'omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo.

In questo caso **il termine scade il 28 settembre** p.v. Attenzione al fatto che, per quest'anno, **la Dichiarazione IMU 2023, anno di imposta 2022 si è accavallata con quella 2021**, il cui termine di presentazione è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

Fatture contestate: è possibile detrarre l'IVA?

Con [Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre](#) le Entrate chiariscono che **il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata** in quanto **l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante**.

Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

La risposta tratta **il caso di un soggetto Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta. Questa nel 2021 ha emesso fatture attive che non venivano pagate da Alfa** che richiedeva al prestatore l'emissione di note di credito.

Nel 2023 la controversia veniva definita con una transazione che aveva previsto **il versamento da parte di Alfa a Beta di un importo onnicomprensivo di 70.000 euro**.

Secondo l'istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell'intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

L'Agenzia **nega tale possibilità**, ricordando che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, **autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta solo se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto cui corrisponde l'iva detraibile**, non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

L'Agenzia cita anche la giurisprudenza e tra gli altri, i giudici europei nella causa C-334/20 secondo i **quali l'ammontare detraibile "dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (...), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo"**.

Fondo solidarietà telecomunicazioni al via

Con il [decreto del 4 agosto 2023](#) pubblicato sul sito del Ministero del lavoro l'11 settembre 2023, è stato istituito il nuovo "**Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni**", dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Riguarda **le imprese esercenti servizi di telecomunicazione**, ovvero:

- ◆ servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o
- ◆ servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali
- ◆ esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.);
- ◆ assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- ◆ soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni
- ◆ servizi per contenuti digitali e multimediali.

Il Fondo avrà decorrenza **dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, sostituendo il FIS e** intende finanziare

- ◆ programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
- ◆ prestazioni integrative, in termini di importi e di durata, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria,
- ◆ assegni straordinario di incentivo all' esodo,
- ◆ versamento mensile opzionale di contributi previdenziali per la staffetta generazionale.

Il decreto specifica inoltre le aliquote dei contributi di finanziamento dovuti sia dalle imprese rientranti che non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 d.lgs. 148 2015.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Concludiamo informando che sul sito del Ministero della cultura è stato pubblicato **l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta**, per le **opere musicali audio-video commercializzate nell'anno 2022**. Da notare che non è previsto l'invio delle singole comunicazioni via pec. [Qui l'elenco.](#)

Infine, **dal 15 settembre** si apre **la nuova finestra** per le **domande di fruizione del social bonus** (art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017) destinato agli ETS per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. [Qui la piattaforma per la presentazione delle istanze con i relativi progetti.](#)



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



OGGETTO: DOMANDA ISCRO 2023

Con La "Legge di Bilancio 2021" è stata prevista l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), pari al **25%** su base **semestrale**, dell'**ultimo reddito da lavoro autonomo** con un **minimo di 275,38 € mensili e un massimo di 881,23 € mensili**. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla **Gestione Separata Inps** che esercitano per professione abituale attività di **lavoro autonomo**. La **domanda** va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, **entro il 31.10.2023**.


Si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso alla misura.

DOMANDA ISCRO 2023	
AMBITO OGGETTIVO	L'indennità ISCRO è destinata ai liberi professionisti , compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni. L'indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti :
	REQUISITI
	non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
	non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza ²
	avere prodotto un reddito di lavoro autonomo , nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda

² Di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.



TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.972,04³.</p> <p>essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria</p> <p>essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso</p> <p>spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023.</p> <p> Non può pertanto accedere al beneficio per il 2023 il soggetto che ha già fruito del medesimo per il 2021 o 2022.</p> <p>Vediamo di analizzare nel dettaglio i singoli requisiti richiesti.</p>
<p>ASSENZA DI TITOLARITÀ DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO O ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE</p>	<p>Ai fini dell'accesso all'indennità ISCRO il richiedente la prestazione non deve essere titolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota:<ul style="list-style-type: none">✓ dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), e✓ delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa,✓ delle forme previdenziali, compatibili con l'AGO, della Gestione separata,✓ degli enti di previdenza⁴;◆ del c.d. APE sociale⁵. <p>I richiamati requisiti⁶, devono essere entrambi presenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alla data di presentazione della domanda;◆ e durante l'intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO; <p>pena la decadenza dalla stessa.</p>

³ € 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato dall'Istituto nella Circolare INPS n. 14 del 03.02.2023.

⁴ Di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996.


⁵ Ossia l'indennità di cui all'art. 1, comma 179 della Legge 232/2016, e successive modificazioni.

⁶ Ai sensi del comma 390 dell'art. 1 della Legge 178/2020.





TOMASSETTI & PARTNERS

	 <p>L'indennità ISCRO è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. La prestazione ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità⁷.</p> <p>È altresì compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.</p>
NON ESSERE BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	Altro requisito per l'accesso alla presentazione ISCRO ⁸ è che il richiedente l'indennità non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza . Anche in questo caso il predetto requisito deve permanere durante l'intero periodo di fruizione della indennità ISCRO (sempre pena la decadenza dalla prestazione in argomento).
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO NELL'ANNO PRECEDENTE INFERIORE AL 50% DELLA MEDIA DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NEI 3 ANNI PRECEDENTI	<p>Il richiedente la prestazione⁹, nell'anno che precede la presentazione della domanda di ISCRO, deve avere prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno che precede quello di presentazione della domanda di prestazione ISCRO.</p> <p>In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la verifica di detto requisito varia in funzione dell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>Per la domanda di indennità ISCRO presentata nell'anno 2023, il reddito da lavoro autonomo da considerare è dunque quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 (modello Redditi 2023, riguardante l'anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2019, 2020 e 2021 (ossia i 3 anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda).</p> <div data-bbox="443 1547 1453 1635" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Esempio</p><p>Anno di presentazione della domanda 2023;</p></div>

⁷ Di cui alla Legge 222/1984.


⁸ Secondo quanto previsto dal comma 388, lettera b), dell'art. 1 della Legge 178/2020.

⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 388, lettera c) della Legge 178/2020.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Reddito dell'anno 2022 (antecedente alla domanda) pari a € 6.000; Redditi del triennio precedente all'anno antecedente la domanda:</p> <table border="1"><tr><td>2021</td><td>16.000,00 €</td></tr><tr><td>2020</td><td>14.000,00 €</td></tr><tr><td>2019</td><td>15.000,00 €</td></tr><tr><td>Somma</td><td>45.000,00 €</td></tr><tr><td>Media</td><td>15.000,00 €</td></tr><tr><td>50% della media</td><td>7.500,00 €</td></tr></table> <p>L'assicurato soddisfa il requisito in quanto il reddito dell'anno 2022, pari a 6.000 euro, è inferiore a 7.500 euro (50% della media redditi dei tre anni 2021-2020-2019), motivo per cui l'indennità spetta.</p> <p> Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma ed esposto nella Dichiarazione dei redditi e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa.</p> <p>Occorre pertanto riferirsi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ al quadro "RE", nel caso di attività professionale individuale,◆ al quadro "RH", nel caso di partecipazione a studi associati,◆ al quadro "LM", per i soggetti in regime forfettario, <p>e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa</p>	2021	16.000,00 €	2020	14.000,00 €	2019	15.000,00 €	Somma	45.000,00 €	Media	15.000,00 €	50% della media	7.500,00 €
2021	16.000,00 €												
2020	14.000,00 €												
2019	15.000,00 €												
Somma	45.000,00 €												
Media	15.000,00 €												
50% della media	7.500,00 €												
AVERE DICHIARATO, NELL'ANNO PRECEDENTE	L'assicurato richiedente la prestazione ¹⁰ , per l'accesso all'indennità, deve aver dichiarato, nell'anno che precede la presentazione della domanda, un reddito di importo pari o inferiore a 8.972,04¹¹ .												

¹⁰ Come previsto dall'art. 1, comma 388, lettera d).

¹¹ Di euro 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato nella citata circolare INPS 14/2023).



TOMASSETTI & PARTNERS

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, UN REDDITO NON SUPERIORE A 8.972,04 EURO	Anche in questo caso il reddito è da riferirsi al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell' attività lavorativa autonoma come precisato nel paragrafo precedente.
ESSERE IN REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA	Un ulteriore requisito di accesso all'indennità ISCRO ¹² prevede che il richiedente la prestazione debba essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori ; pertanto, il riconoscimento dell'indennità sarà subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line ¹³ .
ESSERE TITOLARI DI PARTITA IVA ATTIVA DA ALMENO 4 ANNI	Infine, tra i requisiti previsti dalla norma di riferimento ¹⁴ è previsto che per l'accesso all'indennità ISCRO l'assicurato, alla data di presentazione della domanda, debba essere titolare di partita IVA attiva da almeno 4 anni per lo svolgimento dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata. Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di 4 anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente un'attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO . Nel caso di partecipante a studio associato , sarà verificata la partecipazione dello stesso allo studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.
CALCOLO, MISURA, DURATA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE	L'indennità ISCRO ¹⁵ è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'INPS alla data di presentazione della domanda.

¹² Come indicato dalla lettera e) del comma 388 dell'art. 1 della Legge 178/2020.

¹³ Di cui al D.M. 30.01.2015, e successive modificazioni.


¹⁴ Comma 388, lettera f), dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2021".

¹⁵ Ai sensi dell'art. 1, comma 391 della Legge 178/2020.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p> Si precisa che, in caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2019-2020-2021-2022) precedenti l'anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2023), quest'ultima non potrà essere accolta.</p> <p>La prestazione ISCRO non può:</p> <table border="1" data-bbox="430 672 1452 824"><tr><td>essere di importo mensile inferiore a 275,38 € (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente¹⁶).</td></tr><tr><td>superare l'importo mensile di 881,23 € (anche questi rivalutati)</td></tr></table> <p>La prestazione ISCRO:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ è erogata per sei mensilità,◆ spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. <p>La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito¹⁷.</p>	essere di importo mensile inferiore a 275,38 € (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente ¹⁶).	superare l' importo mensile di 881,23 € (anche questi rivalutati)
essere di importo mensile inferiore a 275,38 € (250 € rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente ¹⁶).			
superare l' importo mensile di 881,23 € (anche questi rivalutati)			
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS.</p> <p>Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ PIN INPS¹⁸;◆ SPID di livello 2 o superiore;◆ Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);◆ Carta nazionale dei servizi (CNS).		

¹⁶ Come evidenziato nella circolare INPS 14/2023.

¹⁷ Ai sensi del TUIR, come previsto dall'art. 1 comma 396 della Legge 178/2020.

¹⁸ Si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 01.10.2020.





TOMASSETTI & PARTNERS

L'Inps, con il [Messaggio n. 1636 del 05.05.2023](#), ha comunicato l'**apertura del canale** per la **presentazione** della **domanda** per l'indennità **ISCRO 2023**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA

Le **spese di rappresentanza** sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni scontano un regime particolare ai fini della **deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo**.

In particolare, la deduzione avviene sulla base di un sistema **parametrato all'ammontare dei ricavi o compensi** percepiti nel periodo d'imposta con un sistema di scaglioni previsto per le sole imprese, in misura regressiva al totale dei ricavi conseguiti. Vi sono poi previsioni speciali per le **start-up ed i piccoli omaggi**. Di seguito analizziamo la disciplina di riferimento.

SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA								
SPESE DI RAPPRESENTANZA NOZIONE	<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti a determinati requisiti di congruità ed inerenza¹⁹. Sono inerenti, le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e documentate per:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore²⁰</td> </tr> </table> <p>Pur affini, dal punto di vista concettuale le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese pubblicitarie sulla scorta degli elementi distintivi di seguito riepilogati:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SPESE DI RAPPRESENTANZA</th> <th style="text-align: center;">SPESE DI PUBBLICITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> focus sull'azienda: sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività; titolo gratuito (o semi-gratuito): non vi </td> <td style="vertical-align: top;"> focus di prodotto: sostenute per diffondere l'immagine del prodotto; titolo oneroso: presuppongono un corrispettivo (che può non essere </td> </tr> </tbody> </table>	erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi	effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni	il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell' obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore ²⁰	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SPESE DI PUBBLICITÀ	focus sull'azienda: sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività; titolo gratuito (o semi-gratuito): non vi	focus di prodotto: sostenute per diffondere l'immagine del prodotto; titolo oneroso: presuppongono un corrispettivo (che può non essere
erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi								
effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni								
il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell' obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore ²⁰								
SPESE DI RAPPRESENTANZA	SPESE DI PUBBLICITÀ							
focus sull'azienda: sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività; titolo gratuito (o semi-gratuito): non vi	focus di prodotto: sostenute per diffondere l'immagine del prodotto; titolo oneroso: presuppongono un corrispettivo (che può non essere							

¹⁹ Art. 108 comma 2 del Tuir.

²⁰ Art. 1, comma 1 del D.M. 19.11.2008.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti



Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>è richiesta di un corrispettivo (monetario o meno); collegamento "indiretto" alla produzione dei ricavi.</p>	<p>monetario, ma una obbligazione "di fare"; es.: affiggere uno striscione pubblicitario); collegamento "diretto" alla produzione dei ricavi diretto.</p>							
<p>LIMITI DI DEDUCIBILITÀ</p>	<p> Come osservato dall'Amministrazione finanziaria, le spese di rappresentanza "assolvono a una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell'impresa analoga a quella riconducibile per definizione alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto", differenziandosi da queste ultime per l'assenza di un corrispettivo e di una generica controprestazione²¹.</p> <p>Ai fini dell'individuazione delle spese di rappresentanza è possibile rifarsi all'elencazione, non esaustiva, fornita da apposito Decreto Ministeriale²².</p> <p>Dallo stesso Decreto Ministeriale sono individuate, invece, talune spese non qualificabili come spese di rappresentanza²³.</p>								
	<p>Le spese di rappresentanza sono soggette a specifici vincoli di deducibilità commisurati all'ammontare dei ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute²⁴.</p> <table border="1" data-bbox="443 1272 1449 1485"> <thead> <tr> <th>ALIQUOTA</th> <th>SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5%</td> <td>Fino a 10 milioni di €</td> </tr> <tr> <td>0,6%</td> <td>Oltre 10 e fino a 50 milioni di €</td> </tr> <tr> <td>0,4%</td> <td>Oltre 50 milioni di €</td> </tr> </tbody> </table> <p> Si noti che i ricavi e proventi della gestione caratteristica vanno</p>		ALIQUOTA	SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI	1,5%	Fino a 10 milioni di €	0,6%	Oltre 10 e fino a 50 milioni di €	0,4%
ALIQUOTA	SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI								
1,5%	Fino a 10 milioni di €								
0,6%	Oltre 10 e fino a 50 milioni di €								
0,4%	Oltre 50 milioni di €								

²¹ Circolare 34/E del 13.07.2009.

²² [D.M. 19.11.2008](#), art. 1, comma 1.

²³ Art. 1, comma 5 del D.M. 19.11.2008.

²⁴ Art. 108, comma 2 del Tuir.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	individuati secondo la nozione "fiscale" degli stessi ²⁵ .
RAPPORTO CON LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO	<p>Occorre prestare attenzione nel caso in cui le spese di rappresentanza si vengano a sovrapporre a quelle di vitto e alloggio, la cui deducibilità trova una specifico limitazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa in misura pari al 75% del relativo ammontare.</p> <p>La limitazione "specifico" al 75% per le spese di vitto e alloggio, opera, infatti, anche nel caso in cui tali costi ricadano nel novero delle spese di rappresentanza²⁶, con la necessità quindi di gestire l'ordine delle limitazioni.</p> <p>In termini pratici, le spese sostenute dall'impresa per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ prima scontate della limitazione di deducibilità del 75% "proprio" per tale tipologia di spese²⁷;◆ poi sommate alle altre spese di rappresentanza così da applicare il limite rispetto ai ricavi. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Esempio</p><p>Si consideri la Fuego S.r.l. la quale ha conseguito nel periodo d'imposta di riferimento ricavi e altri proventi per un importo di 2.000.000 di euro. Le spese di rappresentanza sono pari a 35.000 euro, delle quali 10.000 riguardano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.</p><p>Ai fini della deducibilità delle predette spese:</p><ul style="list-style-type: none">◆ si applica prima il tetto massimo del 75% alle spese di vitto e alloggio ($10.000,00 \times 75\% = 7.500$);◆ in seconda battuta si somma tale importo (7.500 euro) alle altre spese di rappresentanza (25.000 euro), per un totale di 32.500 euro e si applica a queste ultime il limite dell'1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica ($2.000.000 \times 1,5\% = 30.000$).<p>L'importo deducibile sarà pertanto pari a 32.500 euro mentre l'eccedenza, pari</p></div>

²⁵ Come da richiamata circolare 34/E/2009.


²⁶ Cfr. [circolari n. 53/E del 05.09.2008](#) e la citata n. 34/E/2009.

²⁷ Art. 109, comma 5 del Tuir.





TOMASSETTI & PARTNERS

	a 2.500 euro , è definitivamente indeducibile.																								
IMPRESE NEO COSTITUITE	<p>Nel caso di imprese neocostituite, stante l'impossibilità implicita di avere i ricavi e proventi come parametro di riferimento, la deduzione delle spese di rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è rinviata all'esercizio di produzione dei primi ricavi e a quello successivo; ◆ se e nella misura in cui in tali esercizi siano soddisfatti i limiti precedenti²⁸. <p> Affinché possa parlarsi di imprese "nuove" non deve trattarsi di proseguimento di azienda preesistente.</p> <p>Si noti che il riporto al primo esercizio con ricavi/proventi riguarda esclusivamente le spese di rappresentanza, mentre non sono riportabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese di ospitalità dei clienti; ◆ i beni ceduti gratuitamente di valore unitario ≤ € 50. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Con riferimento alla Gamma S.r.l., costituita nel 2020 con conseguimento dei primi ricavi soltanto nel 2022, si consideri la seguente situazione di riferimento:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RIFERIMENTO</th> <th colspan="4">PERIODO D'IMPOSTA</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricavi e proventi gestione caratteristica</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.000.000</td> <td>3.500.000</td> </tr> <tr> <td>Spese di rappresentanza*</td> <td>5.000</td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Plafond deducibilità</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30.000</td> <td>52.500</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(*) per semplicità si consideri che non ci siano spese di rappresentanza per spese di vitto e alloggio</i></p> </div> <p>Nell'esempio le spese di rappresentanza sostenute nel 2022 (25.000) sono inferiori alla soglia di deducibilità (30.000). Di conseguenza, per l'eccedenza e fino al</p>	RIFERIMENTO	PERIODO D'IMPOSTA				2020	2021	2022	2023	Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	3.500.000	Spese di rappresentanza*	5.000	10.000	25.000	15.000	Plafond deducibilità	0	0	30.000	52.500
RIFERIMENTO	PERIODO D'IMPOSTA																								
	2020	2021	2022	2023																					
Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	3.500.000																					
Spese di rappresentanza*	5.000	10.000	25.000	15.000																					
Plafond deducibilità	0	0	30.000	52.500																					

²⁸ Art. 1, comma 3 D.M. 11 novembre 2008.







TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>raggiungimento della medesima soglia, sono deducibili le spese di rappresentanza sostenute nel 2020 e nel 2021 (5.000 su un totale di 15.000).</p> <p>L'eccedenza (10.000) è deducibile nel 2023 secondo un criterio analogo a quanto evidenziato. In pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima confronto le spese di rappresentanza del 2023 (15.000) con il plafond del medesimo periodo d'imposta (52.500); ◆ in presenza di un'eccedenza positiva (37.500) scomputo da quest'ultima le eccedenze di spese di rappresentanza relative agli esercizi 2020 e 2021. <p>Se le spese di rappresentanza sostenute nel 2022 (ad esempio 31.000) fossero risultate superiori alla soglia di deducibilità determinata per il medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese di rappresentanza sostenute nel 2020 e nel 2021 non sarebbero state deducibili nel medesimo 2022; ◆ con la possibilità di recuperarle parzialmente nel 2023 (utilizzando i dati dell'esempio), sempre con il criterio dell'eventuale eccedenza del plafond di periodo rispetto alle spese di rappresentanza sostenute nel 2023. 				
<p>PICCOLI OMAGGI</p>	<p>Non si applica il limite generale di detraibilità delle spese di rappresentanza per gli acquisti di beni da omaggiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di "valore unitario"; ◆ non superiore a € 50,00. <table border="1" data-bbox="518 1317 1385 1489"> <tr> <td data-bbox="518 1317 949 1377">beni di costo unitario \leq € 50,00</td> <td data-bbox="949 1317 1385 1377">integralmente detraibili</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1377 949 1489">beni di costo unitario \geq € 50,00</td> <td data-bbox="949 1377 1385 1489">il limite generale delle spese di rappresentanza (1,5; 0,6 e 0,4%)</td> </tr> </table> <p>L'espresso riferimento normativo ai "beni" di modico valore non permette di estendere la previsione anche alle prestazioni gratuite di servizi che restano deducibili dal reddito d'impresa soltanto quando rispettano i requisiti previsti per le spese di rappresentanza "generali".</p>	beni di costo unitario \leq € 50,00	integralmente detraibili	beni di costo unitario \geq € 50,00	il limite generale delle spese di rappresentanza (1,5; 0,6 e 0,4%)
beni di costo unitario \leq € 50,00	integralmente detraibili				
beni di costo unitario \geq € 50,00	il limite generale delle spese di rappresentanza (1,5; 0,6 e 0,4%)				





TOMASSETTI & PARTNERS

	 Il " valore unitario " deve essere calcolato al lordo dell'eventuale IVA indetraibile e va inteso con riferimento alla totalità dei beni che compongono l'omaggio .
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	<p>Anche agli effetti del reddito è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi rispetto alle imprese.</p>  Nel dettaglio, gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese di rappresentanza, incluse quelle per gli omaggi (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza "generali") nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite ²⁹ . <p>Con riferimento agli omaggi in particolare si evidenzia che, diversamente da quanto previsto nell'ambito del reddito d'impresa, ai fini del reddito di lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente.</p> <p>Di conseguenza, almeno secondo l'orientamento prevalente, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il <i>plafond</i> delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

²⁹ Art. 54, comma 5 del Tuir.





TOMASSETTI & PARTNERS

VOUCHER INNOVATION MANAGER ISCRIZIONE ELENCO MANAGER QUALIFICATI E SOCIETÀ DI CONSULENZA

INTRODUZIONE

Con il [Decreto Direttoriale dello scorso 29 agosto](#) è stato **prorogato il termine entro il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione all'elenco del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMI)** dei soggetti accreditati a fornire alle PMI e alle reti di impresa i servizi di **consulenza specialistica ammissibili al voucher innovation manager**³⁰.

L'originario **termine** fissato al 5 settembre 2023 è stato **prorogato** dunque **al 5 ottobre 2023**.

Si precisa, inoltre, che i **manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito a novembre 2019**³¹, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili per lo sportello in essere, a **presentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 13 giugno 2023** ed entro il termine fissato per le ore 17:00 del **5 ottobre 2023**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti di accesso al suddetto elenco.

INDICE DELLE DOMANDE


1. **Cos'è la misura Voucher innovation manager e a chi si rivolge?**

³⁰ i cui termini erano stati definiti dal [decreto direttoriale 13 giugno 2023](#), in considerazione dell'esigenza di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione previste dal decreto 7 maggio 2019.

³¹ Con il Decreto direttoriale 6 novembre 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi del Decreto Ministeriale 7 maggio 2019.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

2. **Chi** può iscriversi **all'elenco MIMIt** e **quali** sono le **modalità** e **termini** di presentazione delle **istanze di iscrizione**?
3. **Qual** è la **procedura** da seguire **per l'iscrizione all'elenco MIMIt**?
4. **Qual** è la **procedura** per la **presentazione dell'istanza di iscrizione** all'elenco MIMIt?
5. **Come** viene **definito l'elenco MIMIt**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È LA MISURA VOUCHER INNOVATION MANAGER E A CHI SI RIVOLGE?

R.1. La misura Voucher per consulenza in innovazione è l'intervento che, in coerenza con il **Piano nazionale "Impresa 4.0"**, sostiene i **processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale** attraverso l'introduzione in azienda di **figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**, nonché **di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa**, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese operanti su tutto il territorio nazionale** che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:

- ◆ qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
- ◆ non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
- ◆ avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- ◆ non essere destinatarie di sanzioni interdittive³² e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

³² Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- ◆ non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono inoltre beneficiare del Voucher **anche le reti d'impresa** composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui al decreto 7 maggio 2019³³.

Le spese ammissibili al contributo sono quelle sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete.

Il **manager dell'innovazione qualificato e indipendente** si intende un manager **iscritto nell'apposito elenco costituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy** i cui requisiti saranno trattati di seguito.

D.2. CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL'ELENCO E QUALI SONO LE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE?

R.2. I soggetti che possono presentare **istanza di iscrizione** all'**elenco MIMIt** sono:

- ◆ **Manager qualificati**³⁴;
- ◆ **Società di consulenza**³⁵;
- ◆ **i Centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0**³⁶;
- ◆ **i Centri di competenza ad alta specializzazione**³⁷;

³³ Art. 2, comma 2.

³⁴ Che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019.

³⁵ Che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019.

³⁶ Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

³⁷ Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018.



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ **gli Incubatori certificati di start-up innovative**, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese³⁸.

Tali soggetti devono **presentare l'istanza di iscrizione** all'elenco MIMIt **esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), dalle **ore 10:00 del 22 giugno 2023 alle ore 17:00 del 5 ottobre 2023**.

Nell'ambito della stessa istanza di iscrizione, i soggetti richiedenti dovranno **indicare un indirizzo PEC** quale punto di contatto e **potranno altresì riportare eventuali link a indirizzi web utili** a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

L'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante:

- ◆ CIE
- ◆ CNS o,
- ◆ SPID,

del manager qualificato che si iscrive all'elenco per offrire direttamente i servizi manageriali oggetto di agevolazione, **ovvero del legale rappresentante della società di consulenza** come risultante dal Registro delle imprese.



D.3. QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO MIMIt?

R.3. Sono previste differenti procedure in base ai soggetti che intendono iscriversi all'elenco.

Per le **società di consulenza** che risultano amministrate da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche e per i **centri di trasferimento tecnologico** in ambito Industria

³⁸ Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.



TOMASSETTI & PARTNERS

4.0 e i **centri di competenza** ad alta specializzazione³⁹ che non siano iscritti al Registro delle imprese, **l'accesso alla procedura** informatica può avvenire **solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante.**

A tale fine, i predetti soggetti che intendano iscriversi all'elenco MIMIt devono **inviare, a partire dalle ore 10:00 del 19 giugno 2023 ed esclusivamente** attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC: managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell'oggetto "**Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica per l'iscrizione nell'elenco MIMIt**", la relativa **istanza** deve essere **redatta secondo** lo schema del "modulo di richiesta per l'accreditamento alla procedura informatica" di cui [all'allegato n. 1](#) al fine di consentire l'identificazione dello stesso soggetto e del suo legale rappresentante.

Il Ministero provvede all'espletamento degli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento **nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.**

Tenuto conto dei tempi necessari per effettuare le verifiche e gli adempimenti tecnici connessi al predetto accreditamento, le relative richieste devono essere trasmesse al Ministero **entro le ore 17:00 del 28 settembre 2023.**

I manager qualificati che intendano iscriversi all'elenco MIMIt al fine di offrire in proprio i servizi manageriali, **sono tenuti a presentare**, esclusivamente tramite la procedura informatica, **l'istanza di iscrizione** al predetto elenco, redatta secondo lo schema del modulo di domanda di cui [all'allegato n. 2.](#)

I manager qualificati sono tenuti a **dichiarare:**

OBBLIGO DICHIARATIVI DEI MANAGER QUALIFICATI

il **possesso di almeno uno dei seguenti requisiti** di accesso:

- ◆ essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
- ◆ essere accreditate negli elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto;

³⁹ Di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n. 152.



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05- Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
- ◆ master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui al punto precedente nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti specificatamente individuati⁴⁰;
- ◆ laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui al punto tre, nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti specificatamente individuati come al punto precedente;
- ◆ svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti specificatamente individuati come al punto precedente.

specializzazione in uno o più ambiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019⁴¹

le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica

che **le prestazioni connesse all'incarico manageriale**, oggetto delle agevolazioni vengono svolte in proprio

Le Società di consulenza che intendano iscriversi all'elenco MIMIt al fine di offrire i servizi manageriali oggetto del contributo⁴², sono tenute a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, **l'istanza di iscrizione** al predetto elenco, **redatta secondo lo schema del modulo di domanda di cui [all'allegato n. 3](#)**.

A tal fine, le società di consulenza sono tenute a **dichiarare**:

⁴⁰ "[...] a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation[...] a) l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa; b) l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond." **articolo 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019.**

⁴¹ Cfr. nota precedente.

⁴² Di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019.**



TOMASSETTI & PARTNERS

OBBLIGO DICHIARATIVI DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA

il possesso dei **seguenti requisiti**:

- ◆ avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- ◆ essere costituite nella forma di società di capitali;
- ◆ non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- ◆ non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- ◆ aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate in uno dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto;

Ricordiamo che possono presentare domanda di iscrizione all'elenco:

- ◆ i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0⁴³, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione⁴⁴;
- ◆ gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese⁴⁵.

i **nominativi dei manager qualificati**, entro la misura massima di dieci soggetti, individuati, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019. Per ciascuno di tali soggetti, inoltre, la società di consulenza dichiara il possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, mediante la compilazione di una apposita sezione del suddetto modulo di domanda.

⁴³ Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

⁴⁴ Ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018.

⁴⁵ Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.



TOMASSETTI & PARTNERS

In fase di compilazione dell'istanza di iscrizione da parte delle società di consulenza, la procedura informatica effettua, in **via preliminare, controlli sui dati acquisiti** in modalità telematica dal Registro delle imprese. In particolare:

- ◆ con riferimento alle società di consulenza, **i predetti controlli riguardano:**
 - ✓ l'effettivo svolgimento di attività riferibili ai settori della consulenza;
 - ✓ avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
 - ✓ essere costituite nella forma di società di capitali;
 - ✓ non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - ✓ l'avvenuta costituzione della società da almeno 24 mesi.
- ◆ con riferimento agli incubatori certificati di start-up innovative individuati, la procedura informatica verifica l'effettiva iscrizione alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese.



Ai fini della **corretta compilazione della domanda**, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a **verificare i dati presenti sul Registro delle imprese** e, nel caso in cui le informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche presso il medesimo Registro. Resta fermo che, **in caso di esito negativo dei predetti controlli**, la **procedura informatica non consente il completamento dell'iter** di presentazione dell'istanza di iscrizione.

D.4. QUAL È LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO MIMIt?

R.4. Ai fini dell'accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 devono essere in possesso della seguente strumentazione:


- ◆ casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- ◆ firma digitale;
- ◆ CIE o CNS ovvero SPID associati al manager qualificato o al legale rappresentante della società di consulenza come risultante dal Registro delle imprese.





TOMASSETTI & PARTNERS

L'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt per lo sportello 2021 è articolato nelle seguenti fasi:



A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica **rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt.**

Sono, in ogni caso, **irricevibili le istanze** di iscrizione **trasmesse tramite canali diversi** dalla procedura informatica.

Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione all'elenco MIMIt. **Nel caso in cui** per uno stesso soggetto **risultino trasmesse più istanze di iscrizione al predetto elenco, verrà presa**





TOMASSETTI & PARTNERS

in considerazione l'ultima domanda acquisita in ordine cronologico entro i termini di apertura dello sportello.

Nel **caso in cui lo stesso manager** qualificato che abbia trasmesso istanza di iscrizione per operare in proprio, **risulti essere iscritto anche da una società di consulenza, sarà presa in considerazione, ai fini della formazione dell'elenco MIMIt, esclusivamente l'istanza d'iscrizione avanzata secondo la procedura di manager qualificato operante in proprio.**

D.5. COME VIENE DEFINITO L'ELENCO MIMIt?

R.5. Decorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione, **il Ministero provvede a definire l'elenco MIMIt sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate.**

L'elenco è reso **consultabile per non più di 40 giorni** attraverso la sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) esclusivamente ai soggetti che intendono presentare istanza di accesso alle agevolazioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019.

L'elenco rende disponibili le informazioni relative al:

- ◆ codice identificativo della domanda di iscrizione,
- ◆ al nome e cognome del manager qualificato ovvero,
- ◆ alla denominazione della società di consulenza e,
- ◆ al numero di partita IVA,
- ◆ all'indirizzo PEC indicato dal richiedente quale punto di contatto,
- ◆ all'eventuale iscrizione del soggetto in altri elenchi dei manager dell'innovazione,
- ◆ all'esperienza professionale e alla specializzazione maturate,
- ◆ al Comune sede legale o amministrativa o (eventuale) sede effettiva,
- ◆ alle aree geografiche in cui il soggetto è disponibile a svolgere gli incarichi consulenziali nonché,
- ◆ eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le competenze dichiarate.

Con riferimento alle società di consulenza, nell'elenco è altresì riportato:

- ◆ il numero di manager qualificati individuati dalle stesse, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

L'elenco MIMIt, nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero, **può essere consultato esclusivamente dai soggetti che intendono presentare istanza di accesso alle agevolazioni** di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2021 e che, a tal fine, hanno effettuato l'accesso allo sportello informatizzato che sarà reso disponibile nell'ambito del procedimento agevolativo.

Successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, l'elenco MIMIt è consultabile, per non più di 24 mesi esclusivamente dai soggetti che sono risultati beneficiari delle agevolazioni a valere sul medesimo sportello 2021. I dati e le informazioni contenuti nell'elenco MIMIt sono utilizzabili dai suddetti soggetti solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, previa espressa assunzione di responsabilità.

L'accesso all'elenco MIMIt, sia nella fase propedeutica alla trasmissione delle domande di agevolazione al Ministero che successivamente alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria per lo sportello 2021, avviene previa autenticazione del legale rappresentante del soggetto che intende presentare istanza di accesso alle agevolazioni o del delegato per conto del soggetto istante, secondo le procedure previste per l'accesso allo sportello informatizzato dedicato alle imprese per l'accoglienza delle domande di agevolazione e di erogazione.

Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione dell'istanza, il manager qualificato e la società di consulenza possono richiedere l'aggiornamento delle informazioni inserite nell'istanza di iscrizione, nonché la cancellazione del proprio profilo dall'elenco, accedendo all'apposita funzionalità raggiungibile dalla sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it). Le predette modifiche sono immediatamente effettive e non sono oggetto di una approvazione preventiva da parte del Ministero.

Ciascun manager qualificato, iscritto nell'elenco MIMIt per operare in proprio ovvero attraverso una società di consulenza, può assumere, con riferimento alla procedura posta a valere sulle risorse disponibili per l'annualità 2021, un solo contratto di consulenza.4 X





TOMASSETTI & PARTNERS

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 15.09.2023 AL 29.09.2023

Venerdì 15 settembre 2023

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 settembre 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data il **sostituto d'imposta**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni** presentate **dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.


Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Verifica** la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data **i contribuenti:**

- ◆ **Ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.**

Lunedì **18 settembre 2023**

I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono **versare la 4° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%:**

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- della **3° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,62%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- della **3° rata** calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**:

- ♦ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ♦ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

0,40% per mese o frazione di mese per il periodo
16/03/2023- 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della **3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Per **i soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ♦ della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,62%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ♦ della **3° rata** calcolata **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **18 settembre 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di agosto** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì 18 settembre 2023

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 settembre 2023

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**, con:

- ◆ **F24EP (codice tributo 620E)**
- ◆ **e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).**

Invece, **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

- ◆ **621E (per l'F24Ep) e**
- ◆ **6041 (per l'F24 "ordinario").**

Lunedì 18 settembre 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento**



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 18 settembre 2023

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 18 settembre 2023

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **7° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata 1,98%)**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 18 settembre 2023

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **agosto 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Lunedì 18 settembre 2023	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di agosto 2023 , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 18 settembre 2023	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 , escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 18 settembre 2023	I sogetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 18 settembre 2023	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di agosto 2023 relativi a contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.





TOMASSETTI & PARTNERS

Lunedì **18 settembre 2023**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **20 settembre 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati di dettaglio relativi al **canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Mercoledì **20 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio della **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti** maturati dalle imprese per le **spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022**.

Lunedì **25 settembre 2023**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Giovedì **28 settembre 2023**

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di agosto 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in **formato cartaceo**, della dichiarazione dei redditi modello "**Redditi PF 2023**", e della busta contenente la **scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille** dell'Irpef, **da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi**, che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2023" entro il 30 giugno 2023.

Dovrà essere **presentata presso gli uffici postali, ed effettuare anche il contestuale versamento**, mediante modello F24, della **sanzione** per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, **utilizzando il codice Tributo: 8911** - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Marco Tomassetti per Studio Tomassetti & Partners



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M